



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2013, proposto da:
Società Cooperativa Veneta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Mondini, Antonio Sartori e Paola
Ziviani, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, Calle
del Sale, 33;

contro

Comune di Grezzana, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Nicolini Gestioni (ora A.G.S.E.L. s.r.l.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Carponi Schittar e Riccardo Ruffo,
con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, via Filiassi, 57;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del verbale di gara con cui si è valutata la correttezza della documentazione contenuta nelle buste di documentazione di gara ed offerta economica aggiudicando provvisoriamente l'appalto alla controinteressata con una percentuale di ribasso del 27,33%;
- della determina del responsabile dell'area amministrativa del Comune di Grezzana con cui si aggiudicava in via provvisoria l'appalto per il servizio cimiteriale per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2014 alla Nicolini Gestioni s.r.l.;
- di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto;
- nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione dell'appalto in capo alla ricorrente o per equivalente;
- e per l'annullamento e/o inefficacia del contratto eventualmente *medio tempore* stipulato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nicolini Gestioni (ora A.G.S.E.L. s.r.l.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2013 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 33372013) notificato il 4.03.2013 e depositato il successivo 11.03.2013, Società cooperativa veneta ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento degli atti, meglio in epigrafe specificati, inerenti la procedura di gara indetta dal Comune di Grezzana con bando del 14.11.2012 per l'affidamento della gestione dei propri servizi cimiteriali.

Avverso detti provvedimenti la ricorrente ha proposto le seguenti censure:

A) Violazione dell'art. 38, lett. f) del d.lgs. 163/06 e dell'art 14 del bando di gara. Mancanza dei requisiti di ordine generale, inaffidabilità dell'impresa contro interessata in relazione al pubblico interesse. Illegittimità per eccesso di potere e sviamento.

B) Violazione dell'art. 136 d.lgs. 163/06 e art. 8, comma 2, lett. p) del d.P.R. 207/10. Illegittimità per eccesso di potere e sviamento.

Si è costituita in giudizio l'impresa controinteressata la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze con esso dedotte.

All'udienza camerale del giorno 27.03.2013 la causa è stata trattenuta in decisione, avendo il Collegio ravvisato la sussistenza dei presupposti per la sua definizione con sentenza in forma semplificata, stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto del giudizio e la mancata enunciazione di osservazioni oppostive delle parti costituite.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ritiene di poter prescindere dall'eccezione in rito proposta avverso l'atto introduttivo del presente gravame, attesa l'infondatezza, nel merito, delle censure con esso proposte.

Con il primo motivo parte ricorrente asserisce che l'impresa contro interessata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto non in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-morale di cui all'art. 38, lett. f) del codice dei contratti pubblici in conseguenza di gravi inadempienze compiute in precedenti appalti stipulati con altre amministrazioni pubbliche (comuni di Vigonza e di Villafranca).

La censura è infondata e va, pertanto, respinta.

Osserva, infatti, il Collegio che in tema di procedure di evidenza pubblica la regola contenuta nell'art. 38, comma 1, lett. f) del d. lgs. 163/06, in quanto significativa dell'esigenza di un rapporto di fiducia tra la parte pubblica che indice la gara e

quella privata affidataria dello specifico servizio, nell'ambito di ogni singolo e concreto appalto, non ha introdotto nell'ordinamento una sorta di generale incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni, ma vale unicamente se il grave errore o la negligenza siano stati commessi nei rapporti intercorsi con la stessa amministrazione aggiudicatrice.

Ne consegue che l'esclusione dalle gare pubbliche per inaffidabilità delle imprese concorrenti a causa di grave negligenza o mala fede commessa nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti pubblici può essere pronunciata, in termini di automaticità, soltanto quando il comportamento negligente sia stato posto in essere, ma non è il caso di specie, in occasione di un pregresso rapporto negoziale intercorso con la medesima stazione appaltante che ha indetto la gara (cfr., *ex multis*, T.A.R. Piemonte, sez. I, 08.03.2012, n. 331).

Con il secondo e ultimo motivo di doglianza la ricorrente deduce la violazione dell'art. 136 del d.lgs. 163/06 e dell'art. 8, comma 2, lett. p) del d.P.R. 207/10.

Lamenta, a tale riguardo, il fatto che le inadempienze contrattuali imputate alla controinteressata nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso con il comune di Villafranca, ancorché non iscritte nel Casellario informatico ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 207/10, avrebbero dovuto nondimeno determinare l'esclusione dalla gara se la stazione appaltante avesse verificato l'esistenza di tali fatti come riportati sulle stampe locali.

Anche questa doglianza è insuscettibile di accoglimento, atteso che solo con l'annotazione nel Casellario informatico – consequenziale alla definizione del giudizio con cui l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici valuta, in contraddittorio con la ditta, la rilevanza dell'inadempimento segnalato dalla stazione appaltante - si determina la perdita della legittimazione a partecipare ad altre gare (cfr., Cons. St., sez. V, 25.01.2011, n. 517).

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Tenuto conto della peculiarità della fattispecie in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre, tra le parti in causa, l'integrale compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)